



Seduta del: 27.12.2012 Numero Progressivo: 131

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO ART. 15 DEL CCNL 1.4.1999 "RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA" ANNO 2012 . LINEE GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA. CONFERMA CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

✓ pubblicata all'albo pretorio
in data 25.02.2013
reg. n. 059



TERRE DI CASTELLI - 2013
Pubblicazione N.59
Da 25/02/2013 a 12/03/2013
13/03/2013 L'incaricato

DELIBERAZIONE GIUNTA

ORIGINALE

COPIA

L'anno **2012 (duemiladodici)** il giorno **27 (ventisette)** del mese di **Dicembre** alle ore **16.00** nella Residenza del Comune di Vignola.

Convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta dell'Unione.

Fatto l'appello nominale risultano:

| | presenza | | | presenza | |
|------------------------|----------|----|----------------------------|----------|----|
| | SI' | NO | | SI' | NO |
| Daria Denti | x | | Germano Caroli | x | |
| Monica Amici | x | | Francesco Lamandini | x | |
| Pietro Balugani | | x | Giorgio Montanari | x | |
| Carlo Bruzzi | x | | Emilia Muratori | x | |

Assiste il Segretario generale

Dott. Carmelo Stracuzzi

Assume la presidenza, per la sua qualità di Presidente, la dr. **Daria Denti**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta dell'Unione a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Annotazioni d'archivio

Servizio Risorse Umane

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO ART. 15 DEL CCNL 1.4.1999 "RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA" ANNO 2012 . LINEE GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA. CONFERMA CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Preso atto:

- che il D.Lgs. n. 150/2009 in materia di valutazione della performance è stato oggetto di importanti modifiche sostanziali al testo legislativo nonché di numerose interpretazioni da parte dei competenti soggetti ed interlocutori istituzionali ed in particolare nella parte relativa alle fasce di differenziazione economica del personale in sede di valutazione e che alla data odierna il quadro normativo ed applicativo per le Autonomie locali presenta ancora ambiti di non chiarezza;
- con delibera n. 1/2012 la Civit ha evidenziato l'esigenza di pianificare strategicamente il sistema di valutazione del personale al fine di addivenire ad un evidente miglioramento teso al superamento della logica di mero adempimento;
- che la delibera di cui innanzi prende atto della difficoltà di immediata applicazione delle linee guida 150 in considerazione della eterogeneità, delle diversità organizzative e dimensionali delle amministrazioni, la formulazione di ulteriori indicazioni operative e applicative da parte della Civit avverrà in modo graduale, tenuto conto delle peculiarità strutturali di ciascuna amministrazione
- che ai sensi della normativa vigente le Amministrazioni Pubbliche, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
- che per essere efficace il sistema di valutazione deve collegarsi agli altri meccanismi operativi presenti nell'ente ma che non deve costituire un appesantimento degli adempimenti amministrativi correlati;
- che nell'attuale momento congiunturale e di impossibilità di destinare risorse al "fattore assunzionale e premiale" nasce l'esigenza di operare priorità strategiche orientate ai principi di ottimizzazione e di razionalizzazione delle risorse umane;

Preso atto che i modelli di valutazione del personale già in uso presso tutta l'area vasta dell'Unione risultano conformi e coerenti con i contenuti delle deliberazioni della Civit e con i principi del D.Lgs. n. 150/2009;

Ritenuto pertanto, in attesa di un quadro normativo più chiaro sotto il profilo operativo in materia di performance applicata alle autonomie locali, di confermare modelli di valutazione del personale, dei titolari di posizione organizzativa e della dirigenza già in uso presso l'ente, secondo le modalità e i contenuti approvati e recepiti e rivisitati con l'accordo quadro sottoscritto in data 2.10.2012;

Ricordato che l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni aderenti hanno approvato e sottoscritto apposite convenzioni di attribuzione di funzioni e servizi tra le quali quella relativa alla contrattazione decentrata e alle relazioni sindacali;

Richiamata la propria deliberazione n. 125 del 20.12.2012 con la quale si approvava l'accordo quadro generale propedeutico alla contrattazione decentrata integrativa per il biennio 2011 e 2012 sottoscritto in data 2.10.2012 dalle delegazioni di parte pubblica dell'area vasta dell'Unione e di parte sindacale;

Atteso che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Ricordato inoltre che l'art.15 del CCNL 1.4.1999 del comparto autonomie locali stabilisce che presso ciascun ente sono annualmente destinate le risorse per sostenere le iniziative tese a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi in base a modalità e parametri specifici;

Preso atto:

- che l'attività di costituzione del fondo risorse decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a contrattazione in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti;
- che la maggior parte delle risorse decentrate di cui innanzi, che costituiscono la parte stabile del fondo, sono state determinate in modo automatico e senza margini di discrezionalità dal servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli;
- che nella cosiddetta parte variabile del fondo, sono contrattualmente previste fonti di alimentazione discrezionali e che richiedono pertanto una valutazione da parte dell'organo di governo e che, anche se già autorizzate per gli anni passati devono essere confermate di anno in anno per essere giuridicamente allocate in modo coerente con i dettati del vigente CCNL;

Preso atto che l'art. 9 del D.L. 78/2010 al comma 2-bis introdotto in sede di conversione dalla legge 122/2010 dispone che a decorrere dal 1.1. 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Viste:

- la circolare del MEF n.40 del 23.12.2010 sulla predisposizione dei bilanci di previsione anno 2011 ed in particolare per quanto riguarda i fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa che: *"non potranno in ogni caso prevedere incrementi derivanti da disponibilità finanziaria a qualsiasi titolo determinate, ivi compresa la RIA del personale cessato"*;
- la circolare del dipartimento della Ragioneria generale dello stato n. 12 del 15/4/2012 con la quale si individuano le modalità operative di riduzione del fondo ed in particolare il MEF ritiene che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno;

Richiamata la propria deliberazione n. 139 del 22/11/2011 con la quale è stato costituito il fondo per l'anno 2011 adottando il criterio pro-rata sulla base del parere nr. 324/2011 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia in quanto tale metodo garantiva comunque la riduzione del fondo delle risorse decentrate in modo automatico, proporzionale e coerente con lo spirito dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010;

Vista la deliberazione n. 287 del 19/6/2012 con la quale la Corte dei Conti Sezione Lombardia ha rivisto il proprio orientamento espresso con il citato parere nr. 324/2011 tenuto conto dei rilevanti elementi argomentativi tratti da pareri giurisprudenziali ed in particolare delle Sezioni riunite in sede di controllo, evidenziando:

-la disposizione de qua rappresenta una norma, di portata generale ed inderogabile, volta a delimitare le risorse utilizzabili ai fini della remunerazione del personale.....
- la ratio della disciplina (porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti) induce a ritenere che detto limite si applichi con riferimento ai compensi idonei a confluire nei fondi unici per la contrattazione decentrata.....
- dalle considerazioni sopra esposte emerge, quindi, che nell'ottica del legislatore il tetto di spesa è riferito al fondo per il trattamento accessorio costituito annualmente dalle amministrazioni, non all'insieme delle remunerazioni accessorie da corrispondere alle risorse. Ne consegue che le cessazioni intervenute nel corso dell'anno rileveranno ai fini della determinazione della semisomma del personale in servizio, che costituirà la base di calcolo su cui applicare la riduzione relativa al personale cessato. **Resta inteso che, ai fini della costituzione del fondo relativo al 2011, non rilevano invece le cessazioni avvenute nello stesso anno, in quanto detto fondo è, o dovrebbe essere, costituito a inizio anno e le cessazioni possono essere successive e imprevedute. Pertanto, risulta più ragionevole, e comunque rispondente allo scopo di riduzione proporzionale perseguito dal legislatore, ridurre progressivamente il fondo solo in base alle cessazioni intervenute nell'anno precedente rispetto dalla media dei dipendenti in servizio.**

Ritenuto coerente, motivato e condivisibile l'autorevole orientamento che si evince dalla deliberazione di cui innanzi e che l'Amministrazione intende fare proprio, nel senso che le cessazioni intervenute nel corso dell'anno rileveranno ai fini della determinazione della semisomma del personale in servizio, che costituirà la base di calcolo su cui applicare la riduzione relativa al personale cessato ma che produrrà decrementi del fondo dall'anno successivo;

Atteso pertanto che ai fini della costituzione del fondo relativo al 2012 rilevano le cessazioni intervenute nel 2011 mentre quelle che si sono verificate nell'anno stesso saranno oggetto di riduzione del fondo del 2013;

Dato atto che dal confronto della consistenza numerica del personale in servizio negli anni 2010 e 2011 risulta quanto segue:

- le unità in servizio al 01/01/2010 risultano n. 259
- le unità in servizio al 31/12/2010 risultano n. 259
- le unità in servizio al 01/01/2011 risultano n. 257
- le unità in servizio al 31/12/2011 risultano n. 252
- è pertanto necessario operare una riduzione del fondo 2012 pari ad percentuale dell'**1,74%** (media dipendenti in servizio nel 2010 n. 259 – media dipendenti in servizio nel 2011 n. 254,5 = 4,5 / media del 2010 n. 259) per complessivi € **22.087**;

Vista la deliberazione n.51 del 4 ottobre 2011 della Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo, la quale, nel riesaminare una questione di massima relativa all'ambito applicativo dell' art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 introdotto in sede di conversione dalla legge 122/2010 precisa quanto segue:

- che trattasi di disposizione di stretta interpretazione e che, pertanto, in via di principio, detta norma non sembra possa ammettere deroghe od esclusioni in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico;
- che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2 bis sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite mediante ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per i bilanci dei singoli enti;
- che detta caratteristica ricorre per quelle risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e per le prestazioni professionali dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni;
- che pertanto " le sole risorse che affluiscono al fondo che siano state destinate a compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate all'erogazione di compensi legati agli incentivi per la progettazione e per l'avvocatura interna devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010 n.78";
- che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero ICI o da contratti di sponsorizzazioni non si sottraggono alla regola generale e devono pertanto essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto per la contrattazione integrativa dall'art.9 comma 2 bis citato, in quanto, a differenza delle risorse destinate ai progettisti interni ed agli avvocati comunali "sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa";
- che "per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna".

Preso atto che la Corte dei Conti sezione regionale Lombardia, con deliberazione n.550 del 28.10.2011 (e successive conformi: sez. Lombardia nn. 606, 607, 608/2011 e la sez. Lazio n.93(2011) in merito ai compensi ISTAT per il censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011, ha precisato che "trattandosi di finanziamenti statali a destinazione vincolata, le risorse ISTAT nel loro complesso, risultano escluse tout court dai vincoli di contenimento della spesa di personale imposti dall'art. 9 comma 2 bis del D.L.

31.5.2019 n.78; per le menzionate ragioni le risorse transiteranno "nominalmente" dal fondo per le risorse decentrate ma senza alcuna incidenza sullo stesso;

Tenuto conto delle disposizioni introdotte in tema di contenimento della spesa e di controlli sulla contrattazione decentrata integrativa;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 (Riforma Brunetta), avente ad oggetto "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

- il D.Lgs. n. 141 dell'1.08.2011, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27.10.2009 n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", con il quale, tra l'altro:

a) viene rinviato all'entrata in vigore del nuovo contratto nazionale, l'obbligo di ripartizione del personale valutato in fasce di merito ai fini dell'erogazione, in modo differenziato, del trattamento economico accessorio collegato alla performance e ampliato l'ambito delle amministrazioni esentate da tale obbligo;

b) viene fornita l'interpretazione autentica dell'art.65 comma 4 del D. Lgs. 150/2009 per quanto attiene ai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti alla data di emanazione del D.Lgs.150/2009, in particolare alla necessità del loro adeguamento entro i termini previsti;

c) viene chiarito, quindi, che solo le norme attinenti al procedimento negoziale di approvazione dei contratti nazionali sono rinviate alla tornata contrattuale successiva all'emanazione del decreto medesimo;

d) confermato, pertanto, per gli Enti Locali, nel 31.12.2011 il termine entro il quale adeguare i CCDI, i quali, se non adeguati, cessano la loro efficacia dal 31.12.2012 e non sono ulteriormente applicabili;

Richiamato inoltre:

- l'art 5, comma 11 e successivi del D.Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n.135/2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" (c.d. spending review) che ha ribadito l'applicazione dei criteri di selettività e riconoscimento del merito nella valutazione della performance del personale, nelle more dei rinnovi contrattuali di cui all'art 6, D.Lgs. n. 141/2011;

Preso atto che le relazioni sindacali da attivare in materia di personale presentano un quadro di riferimento piuttosto complesso, tenuto conto delle modifiche apportate dal D. Lgs n. 150/2009, dal D.Lgs n. 141/2011, dai commi 17, 18 e 19 dell'art.2 del D.L. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 (Spending review) e da discordanti pronunce giurisprudenziali;

Richiamata la deliberazione nr.40 del 3/5/2012 "Approvazione del piano dettagliato degli obiettivi e delle performance – anno 2012" con la quale si individuano:

- gli obiettivi strategici derivanti dal programma di governo e dalla relazione revisionale e programmatica oltre che dai progetti pilota dell'amministrazione per il breve, medio e lungo periodo;
- gli obiettivi ordinari scaturenti essenzialmente dai progetti e dalle attività anche pluriennali che hanno già trovato finanziamento nelle previsioni di PEG con l'individuazione di un preciso budget;
- gli obiettivi comportamentali connessi agli elementi caratterizzanti le "qualità dirigenziali" e non compresi tra quelli strategici

Atteso che nell'ambito del piano della performance 2012, oltre agli obiettivi di mantenimento, sono pertanto stati individuati e circoscritti gli obiettivi che implicano l'avvio o l'attivazione di nuovi servizi, o un miglioramento quantitativo / qualitativo di servizi già esistenti, o progetti, anche pluriennali, che hanno come scopo l'introduzione di metodologie innovative di gestione dei servizi;

Rilevato che:

- l'Amministrazione come di consueto, collega le risorse variabili del fondo previste dall'art.15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 al raggiungimento degli obiettivi individuati negli strumenti di programmazione di cui innanzi;
- che per l'anno 2012 le risorse finanziate con l'Istituto di cui innanzi ammontano a complessivi **euro 27.904**;
- che i progetti coinvolgono tutto il personale dell'Ente;
- che al raggiungimento degli obiettivi la quota confluirà nel fondo relativo alla "performance di risultato" e sarà liquidato con gli stessi criteri di riparto previsti dall'accordo del 12.5.2005 e dall'Intesa quadro sul fondo per le risorse decentrate anni 2011 e 2012" del 2.10.2012 e validi per tutta l'area vasta dell'Unione;

Atteso che le risorse distribuibili per la produttività collettiva e selettiva, saranno liquidate esclusivamente:

- al raggiungimento dei predetti obiettivi, come da relazioni dei Responsabili di struttura, nonché sulla base delle risultanze del Nucleo di valutazione;
- a conclusione del processo di valutazione della prestazione individuale
- a seguito del riconoscimento di un effettivo miglioramento quali/quantitativo delle prestazioni rese;

Richiamato inoltre l'accordo siglato in data 23.11.2012 tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, approvato con delibera di giunta nr. 107 del 29.11.2012, relativo al progetto "Incentivazione della performance nei servizi della polizia municipale dell'Unione Terre di Castelli" riguardante l'anno 2012, con il quale, in analogia al progetto 2011:

- si disciplinano gli interventi particolari a cui sono chiamati gli addetti dei servizi della Polizia Municipale dell'Unione terre di Castelli;
- si stabilisce la destinazione dei compensi incentivanti in relazione al tipo di intervento e alla valutazione meritocratica della performance individuale applicata ai "servizi particolari";
- si conferma al progetto la stessa quota individuata per l'anno 2011 di euro 145.000

Ritenuto opportuno fornire alla Delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo per procedere, ad una rivisitazione del contratto decentrato integrativo vigente in adeguamento al predetto decreto 150/2009;

Preso atto che con nel bilancio 2012 sono state stanziare le risorse finanziarie destinate al finanziamento del salario accessorio al personale dipendente;

Visti i conteggi elaborati dal Servizio Risorse Umane;

Viste le vigenti disposizioni contrattuali;

Visto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile

del Servizio Risorse Umane, in ordine alla regolarità tecnica, parere allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto che ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente della Struttura Ragioneria in ordine alla regolarità contabile parere allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto dell'Unione

Visto il D.lgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Per le motivazione di cui in premessa e, in attesa che la contrattazione nazionale si attivi per recepire i nuovi principi del d.lgs 150/2009 e che il quadro normativo sia più chiaro sotto il profilo operativo in materia di performance applicata alle autonomie locali, di applicare i modelli di valutazione del personale, dei titolari di posizione organizzativa e della dirigenza già in uso presso l'ente, secondo le modalità e i contenuti approvati e recepiti e rivisitati con l'accordo quadro sottoscritto in data 2.10.2012;
- 2) Di dare atto che i criteri di valutazione del personale attualmente vigenti in tutta l'area vasta dell'Unione risultano conformi e coerenti con i contenuti delle deliberazioni della Civit con i principi del D.Lgs. n. 150/2009 e dal CCNL 31.7.2009: grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG (ora piano della performance) e valutazione del merito;
- 3) Di approvare, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le consolidate interpretazioni ed orientamenti della giurisprudenza contabile, la costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012, come da prospetto che segue elaborato dal servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli, con esclusione delle risorse ex art. 15, c. 1 lettera. K - incentivi per progettazione ex Legge Merloni e dei compensi ISTAT;

| Risorse stabili - Unione | 2012 |
|--|----------------|
| importo unico - determinato ai sensi dell'art.31 comma 2 del CCNL 22.1.2004 comprensivo delle quote risorse stabili trasferite dai comuni dal 2003 | 303.223 |
| R.I.A. e ass.personam personale cessato | 36.611 |
| Risorse per nuovi assunti 2004 | 49.300 |
| Risorse per nuovi assunti 2005 | 44.000 |
| Risorse art.4 comma 1 e CCNL 9.5.2006 (0,50% del M.salari 2003) | 17.782 |
| Risorse art.8 comma 2 CCNL 11.04.2008 (0,60% del M.salari 2005) | 25.030 |
| Risorse per trasferimento dipendenti servizio Polizia Municipale | 129.945 |
| Risorse per nuovi assunti 2007_2010 - finanziamento 32 unità. - art.15 comma 5 | 90.800 |
| Fondo Posizioni organizzative. dall'1.1.2010 per effetto del trasferimento di un dirigente a tempo indeterminato dalla disciolta comunità montana | 159.400 |
| Risorse per trasferimento comunità montana | 9.000 |
| Risorse per trasferimento da ASP dipendenti servizi sociali | 41.394 |
| Risorse per trasferimento da guiglia | 21.768 |
| Risorse per trasferimento da marano | 11.145 |
| Risorse per trasferimento da zocca | 7.359 |
| Risorse per trasferimento a savignano dipendenti servizio P.M. | - 10.777 |
| taglio fondo anno 2012- art.9 del D.L.78/2011 | - 16.262 |
| Totale generale stabili | 919.718 |

| Risorse variabili - Unione | 2012 |
|--|------------------|
| Risorse personale trasferito all'unione | 86.786 |
| Risorse dipendenti servizio Polizia Municipale trasferite dai comuni | 136.338 |
| art.15 comma 5 anno 2012 | 27.904 |
| Risorse per trasferimento da ASP dipendenti servizi sociali | 58.928 |
| Risorse per trasferimento da guiglia | 15.715 |
| Risorse per trasferimento da marano | 9.838 |
| Risorse per trasferimento da zocca | 14.475 |
| Risorse per trasferimento a savignano dipendenti servizio P.M. | - 14.743 |
| taglio fondo anno 2012- art.9 del D.L.78/2011 | - 5.825 |
| totale generale risorse variabili | 329.416 |
| totale fondo risorse stabili e risorse variabili | 1.249.134 |

2) Di dare atto:

- che i processi di trasferimento di funzioni e di personale dei servizi Welfare e Polizia Municipale con decorrenza 1/6/2010 dai Comuni di Marano, Guiglia e Zocca e dall'ASP relativamente a funzioni nell'ambito socio assistenziale, socio sanitario e socio educativo con decorrenza 1/11/2010, nonché la reinternalizzazione del servizio di Polizia Municipale al Comune di Savignano con decorrenza 1.4.2010, hanno comportato un incremento /decremento delle risorse decentrate sia nella parte stabile che variabile del fondo 2010;
- che il limite di cui all'art. 9 del D.L. 78/2010 al comma 2-bis introdotto in sede di conversione dalla legge 122/2010, in base al quale a decorrere dal 1.1. 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010, è rispettato in considerazione del riallineamento del fondo stesso in relazione a quanto innanzi esposto;

3) Di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di gestire la sessione negoziale 2012 come segue:

- di attenersi, per le materie di contrattazione, a quelle previste dalla legge, e segnatamente dal D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, e precisate dal D. Lgs. n.141/2011, nonché secondo quanto previsto dai commi 17, 18, 19 dell'art. 2 del D.L. 95/2012, ed a quelle previste dalla contrattazione collettiva nazionale;
- l'utilizzo del fondo risorse decentrate dovrà essere effettuato nel puntuale rispetto dei CCNL, e delle norme di legge vigenti ed in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità ed altri istituti contrattuali al personale dipendente avente un titolo laddove ne sussistano i presupposti giuridici;
- di valorizzare le prestazioni individuali e di selettività al fine di garantire un continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti. Le trattative dovranno essere orientate al presidio dell'efficienza e del miglioramento dei servizi nella realizzazione degli obiettivi strategici dell'ente, privilegiando la progettualità specifica collegata alla realizzazione di progetti mirati ad obiettivi che soddisfino le esigenze prioritarie dell'Amministrazione;
- nella distribuzione delle risorse del fondo 2012 dovrà essere posta particolare attenzione affinché possa prevalere la funzione incentivante oggi principalmente collegata ad obiettivi di miglioramento della performance e agli obiettivi strategici annualmente individuati dall'Amministrazione da collegarsi alla valutazione della performance individuale ed organizzativa;
- di dare rilievo al punto che segue individuato nell'accordo quadro del 2.10.2012:

Le parti prendono atto che le Amministrazioni individuano all'interno del piano della performance alcuni obiettivi di rilievo, che si definiscono "strategici", che saranno oggetto di destinazione di specifiche risorse del fondo e che, per la loro natura, non coinvolgono la generalità del personale dipendente.

- si ribadisce che l'istituto delle indennità per specifiche responsabilità è da collocarsi in un'ottica di significativa rilevanza e che dovrà essere riconosciuto ad un numero ristretto di dipendenti ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'ente, siano state attribuite responsabilità aggiuntive rispetto a quelle già previste nelle declaratorie della categoria di appartenenza;
- le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati ai sensi dell'art. 15 lett. k) CCNL dell'1.04.1999 e quelle provenienti da altri enti, saranno erogate a seguito di misurazione del contributo individuale del dipendente alla realizzazione del progetto e del risultato, sulla base di specifica regolamentazione;
- stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dell'art.9 del D.L. 78/2010, non si ritiene opportuno programmare progressioni economiche orizzontali che determinerebbe un inopportuno ingessamento delle risorse di parte stabile.

4) di dare atto che si ritiene che la contrattazione stante il complesso quadro normativo di riferimento in premessa richiamato, nelle more dei rinnovi dei CCNL, possa mantenere gli ambiti applicativi previsti dalla vigente normativa contrattuale nazionale in vigore, resi conformi alle disposizioni del D.Lgs.150/2009;

5) di trasmettere copia della presente per opportuna conoscenza alle OO.SS

**INDI
LA GIUNTA DELL'UNIONE**

Stante l'urgenza di procedere

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI
 GIUNTA DELL'UNIONE

n.131 del 27.12.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE



PARERI EX ART. 49 - DLGS 18.8.2000, N. 26

proposta di deliberazione

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO ART. 15 DEL CCNL 1.4.1999 "RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA" ANNO 2012 . LINEE GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA. CONFERMA CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

L'istruttoria del provvedimento in oggetto (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal dipendente

Aide Ventilati

Firma

La sottoscritta **Ventilati Aide, Responsabile del Servizio Risorse Umane**

- o esprime, in merito alla proposta di deliberazione, per quanto di competenza ed in ordine alla sola regolarità tecnica, **parere favorevole**
- o esprime, in merito alla proposta di deliberazione, per quanto di competenza ed in ordine alla sola regolarità tecnica, **parere non favorevole** per le seguenti motivazioni:

Vignola li, 27.12.2012



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
Ventilati .Aide

Il Sottoscritto dott. Stefano Chini, in qualità di **Responsabile della Struttura Servizi Finanziari:**

- esprime, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, **parere favorevole.**
- o esprime, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, **parere non favorevole** per le seguenti motivazioni:
- o **non esprime alcun parere sulla regolarità contabile** della proposta di deliberazione in oggetto, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile.

Vignola li, 27.12.2012

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
SERVIZI FINANZIARI
Dott. Stefano Chini



Unione di Comuni Terre di Castelli

Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 131 del 27.12.2012

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

f.to Daria dr. Denti

Il Segretario generale

f.to Carmelo dott. Stracuzzi

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, n. reg . **059/2013** e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario generale

f.to Carmelo dott. Stracuzzi

Vignola, **25.02.2013**

Dichiarazione di conformità

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Vignola, **25.02.2013**

Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

X ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (immediata eseguibilità);

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Il funzionario inc.to
rag. Giustina Graziosi



Il Segretario generale

f.to Carmelo dott. Stracuzzi

Vignola, li _____

Certificato di avvenuta pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione di Comuni Terre di Castelli dal **25.02.2013** al **12.03.2013** e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Vignola, li _____

Il Segretario generale

f.to Carmelo dott. Stracuzzi